



COMUNE DI CALDOGNO

PROVINCIA DI VICENZA

N°64 Reg. delib.	Ufficio competente UFFICIO RAGIONERIA
---------------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19/08/2016 N. 175 AL 31/12/2020
---------	---

Oggi **ventinove 29-12-2021** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Ferronato Nicola	Presente	Mogentale Tommaso	Presente
Pesavento Roberto	Presente	Paccagnella Alessia	Presente
Meda Paolo	Presente	Peruzzi Francesca	Presente
Frigo Monica	Presente	Lunardello Marili'	Presente
Franco Rita	Presente	Lavacca Giuseppe	Assente
Toniello Gabriele	Presente	Rizzi Marcello	Presente
Lucente Marta	Presente	Selmo Mirella	Presente
Spigolon Meneguzzo Gianfranco	Presente	Crocco Michele	Presente
Campese Ilaria	Presente		

Presenti 16 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Pelle' Michelangelo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferronato Nicola nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19/08/2016 N. 175 AL 31/12/2020
---------	--

Il Segretario Generale espone la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro: le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 15 della L.124/2015, Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4 comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: "esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs 50/2016, con un imprenditore selezionato con modalità di cui all'art. 17 commi 12 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016";
- "ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in "società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

VISTO che, ai sensi del comma 7 del sopracitato art. 4, *"sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili";*

VISTO l'art.20 del D.Lgs. n.175 del 19/08/2016 (TUSP) e s.m.i. che impone una ricognizione periodica al 31 dicembre di ogni anno delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali (cd. *"revisione ordinaria delle partecipazioni societarie"*);

VISTE le linee-guida emanate dal MEF - Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti, in ordine alla ricognizione periodica delle partecipazioni societarie per il corrente esercizio;

VISTO l'art.42, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) che attribuisce la competenza esclusiva in materia di partecipazioni societarie al Consiglio Comunale;

VISTA la deliberazione C.C. n.50 del 30/12/2020, concernente la revisione ordinaria al 31/12/2019, nelle quali, tra l'altro:

- si approva la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Caldogno dando atto che l'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

	SOCIETA'	TIPO DI CONTROLLO	SERVIZIO SVOLTO
1	SORARIS S.P.A.	DIRETTO	raccolta dei rifiuti solidi non pericolosi
2	AUTOPARCO DI SANDRIGO	INDIRETTO	altre attività connesse ai trasporti
3	VIACQUA S.P.A.	DIRETTO	raccolta, trattamento e fornitura di acqua
4	VIVERACQUA S.C. A R.L.	INDIRETTO	raccolta, trattamento e fornitura di acqua
5	A.RI.C.A. AZIENDE RIUNITE COLLETORE	INDIRETTO	raccolta e depurazione delle acque di scarico

- si autorizza il mantenimento delle partecipazioni societarie di cui sopra, in quanto rientranti nelle ipotesi assentite dal D.Lgs. n.175/2016 (TUSP), di cui all'art.3 *"Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica"* ed all'art.4 *"Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche"*, ritenendole necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- non si procede, conseguentemente ed in virtù di quanto approvato ed autorizzato ai punti precedenti, all'effettuazione di interventi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie

ATTESO CHE, ai sensi delle disposizioni sopra citate, occorre provvedere, entro il 31/12/2021, con deliberazione del Consiglio Comunale alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2020 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP);

ACCERTATO che per le partecipazioni detenute dal Comune di Caldogno sono state effettuate le verifiche previste dall'art.20 c. 2, il quale dispone che la dismissione ovvero l'adozione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- società prive di dipendenti e società con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- necessità di contenere i costi di funzionamento e necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- società che, nel triennio 2013-2015, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

PRECISATO che limiti ed anni di riferimento sono:

- o per società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- o per società che non sono riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'art. 4 del T.U.S.P. ovvero che non soddisfano i "requisiti" di cui all'art. 5 c. 1 e 2 del T.U.S.P

- "per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016- 2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui”;
- "il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU)”;

DATO ATTO CHE, per quanto sopra, occorre autorizzare il mantenimento delle partecipazioni societarie predette, in quanto rientranti nelle ipotesi assentite dagli articoli 3, 4 e 20 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP) e ritenute necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO CHE, ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera b), punto 3, del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) e dell’art.127 del Regolamento di contabilità armonizzata, è stato acquisito ed allegato alla presente il parere dell’organo di revisione;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49, del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);

VISTI: il D.Lgs. n.175/2016 (TUSP), siccome integrato e modificato dal D.Lgs. n.100/2017; il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL); e il Regolamento di contabilità armonizzata; le linee-guida CDC/MEF

UDITO l’intervento del consigliere Lunardello, che dichiara di concordare sulle razionalizzazioni fatte, anche se non sono riportati tutti i dati, come i compensi degli amministratori che non coincidono con quelli del bilancio depositato;

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

- 1) DI APPROVARE la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie (**schede allegate da sub B1) a sub B5**) possedute dal Comune di Caldogno alla data del 31/12/2020, autorizzando, conseguentemente, il mantenimento delle partecipazioni societarie di tipo diretto ed indiretto per le motivazioni e secondo le modalità di cui in relazione istruttoria;
- 2) DI DARE ATTO CHE non si procede all’effettuazione di interventi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie;
- 3) DI DARE ATTO CHE le partecipazioni societarie predette sono state oggetto di consolidamento per l’esercizio 2020 con deliberazione C.C. n.49 del 20.10.2021;
- 4) DI APPROVARE le allegate schede di rilevazione delle partecipazioni pubbliche (**allegati sub. da B1 a b5**), la relazione (**allegato sub. A**) e scheda dei rappresentanti (**allegato sub C**);
- 5) DI DMANDARE alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 6) DI STABILIRE che la presente deliberazione sia:
 - trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - pubblicata sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art.22 del D.lgs.n.33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016;
 - comunicata, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 - e di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., e reso disponibile alla struttura di cui all’articolo15 del decreto legislativo 175/2016 alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;
 - trasmessa al MEF Dipartimento del tesoro tramite l’applicativo “Partecipazioni”;

- 7) DI AUTORIZZARE le eventuali modifiche non sostanziali alle schede allegate, qualora se ne ravvisasse la necessità, in sede di caricamento sul sistema informatico – Portale del Tesoro.

Con successiva e separata votazione avente il seguente risultato: voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione, stante l'urgenza del provvedere, viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL).

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19/08/2016 N. 175 AL 31/12/2020
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco
Ferronato Nicola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale
Pelle' Michelangelo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CALDOGNO

PROVINCIA DI VICENZA

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19/08/2016 N. 175 AL 31/12/2020**

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-21

Il Responsabile del servizio
Bagarella Margherita
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CALDOGNO

PROVINCIA DI VICENZA

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19/08/2016 N. 175 AL 31/12/2020**

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-21

Il Responsabile del servizio

Bagarella Margherita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CALDOGNO

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 del 29-12-2021

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19/08/2016 N. 175 AL
31/12/2020**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 7.

Comune di Caldoggno li 05-01-2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CALDOGNO

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 del 29-12-2021

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19/08/2016 N. 175 AL
31/12/2020**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa